

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Con ricorso del 9.6.2025, parte attrice, cointestataria di un libretto di risparmio (n. ***821) originariamente intestato anche alla sorella e al fratello, deceduto nel mese di maggio 2023, afferma che, a seguito di alcune contestazioni circa la gestione dei beni ereditari avanzate da un'erede legittima del *de cuius* e della impugnazione del testamento olografo, è sorto il proprio interesse alla tutela dei propri diritti successori e, in particolare, ad accertare «l'apertura, la natura e lo stato delle movimentazioni» relative al libretto di risparmio. Sostiene che l'istanza formulata in tal senso alla resistente sia stata rigettata. Chiede pertanto che sia accertata la titolarità (quale cointestataria) del libretto in questione e di accedere alla «integrale documentazione, comprensiva della totalità degli atti e delle movimentazioni del titolo sopra indicato, dalla data di apertura dello stesso».

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce che, come comunicato a controparte in sede di risposta al reclamo, la ricerca patrimoniale è un servizio a pagamento per il quale è prevista la corresponsione di una commissione il cui importo varia in relazione all'oggetto della ricerca richiesta (si confronti al riguardo anche il relativo "Foglio Informativo ai sensi della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi di banca, SERVIZI VARI" *pro tempore* vigente, consultabile presso tutti gli uffici postali e *on-line*). Per poter avviare tale ricerca è necessario preliminarmente verificare che il richiedente sia titolato alla ricerca stessa e che si proceda alla sua corretta identificazione tramite esibizione di valido documento di riconoscimento e circoscrivere, qualora possibile, l'ambito territoriale entro il quale la ricerca deve essere compiuta. La richiesta può essere presentata presso qualsiasi Ufficio presente nel territorio nazionale, compilando l'apposito modulo di richiesta ricerca titoli/rapporti/copia documentazione e previo pagamento della commissione prevista; la

presentazione della domanda in filiale garantisce il rispetto della *privacy* e la certezza che i dati sensibili dei clienti non vengano divulgati a persone non legittimate.

Nel merito, si ricorda come, oltre alla specifica modulistica ed al pagamento della relativa commissione, sia necessario che la richiesta venga avanzata presso un Ufficio territoriale, affinché il personale possa non solo esaminare e verificare la titolarità del richiedente, ma anche la correttezza della compilazione del modulo di ricerca titoli. Ciò premesso l'intermediario si dichiara disponibile a incontrare la cliente e produrre la documentazione richiesta. La resistente dichiara che corrisponderà alla ricorrente il rimborso del contributo di procedura e a trasmetterne evidenza. Chiede pertanto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Non sono pervenute né repliche né controrepliche.

In relazione alle rispettive argomentazioni, la ricorrente chiede all'Arbitro di accertare la titolarità in cointestazione del libretto postale e di ordinare all'intermediario di permettere alla ricorrente medesima «l'accesso ed il ritiro dell'integrale documentazione, comprensiva della titolarità degli atti e delle movimentazioni del titolo sopra indicato, dalla data di apertura dello stesso sino a quella del provvedimento così rassegnato». Dal canto suo, l'intermediario chiede che il Collegio «dichiari la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso in esame».

DIRITTO

La ricorrente chiede la documentazione relativa all'apertura e movimentazione di un libretto di risparmio, cointestato alla sorella e al fratello deceduto. Dichiara che la domanda è funzionale alla tutela dei propri diritti successori, in particolare a seguito di alcune contestazioni avanzate da una erede legittima, circa la gestione dell'asse ereditario. La resistente si è dichiarata disponibile a fornire alla cliente la documentazione richiesta, previa identificazione in uno degli Uffici della resistente, accertamento della identità della cliente, compilazione della modulistica e versamento dell'eventuale compenso, in conformità alle previsioni contrattuali e alle disposizioni di trasparenza. Con comunicazione del 29.5.2025 l'intermediario ha documentato il rimborso del contributo di procedura. Parte ricorrente non ha depositato repliche.

Il Collegio tuttavia ritiene di non avere contezza precisa della esaustività della documentazione che la resistente si è dichiarata disposta a fornire, rispetto a quella richiesta, in particolare in ordine all'originale contratto di apertura del rapporto controverso. Di qui la statuizione del diritto della ricorrente a vedersi consegnato detto contratto e, per l'effetto, la condanna dell'intermediario a fornirlo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario consegni alla parte ricorrente copia del contratto. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

Prende atto che alla parte ricorrente è stata rimborsata la somma di 20,00 euro versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE